

**CONTRATTO DI AFFILIAZIONE COMMERCIALE E CONCESSIONE IN
USO DEL MARCHIO**

tra

l'**Automobile Club Ferrara**, con sede in Ferrara, Via Padova n. 17, C.F./P.I. 00051540383, in persona del Direttore, che sottoscrivere in presente atto in esecuzione della Delibera di Consiglio Direttivo dell'Ente del, in seguito anche "A.C." o "Ente"

e

la Ditta....., con sede....., P.I....., in persona del legale rappresentante Sig....., nata a, residente a, C.F.relativamente alla propria attività espletata nei locali ubicati in, in seguito anche "Delegazione";

premesso

- a) che l'Automobile Club d'Italia (ACI) è titolare del marchio ACI;
- b) che l'ultimo certificato di registrazione per i marchi comunitari relativo al marchio ACI reca il n. 010468213 del 05.12.2011;
- c) che l'A.C. è autorizzato all'utilizzo del marchio ACI, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Regolamento Interno della Federazione ACI e dell'art. 5 comma 1 del Regolamento d'Uso del Marchio ACI, approvato dal Consiglio Generale in data 27/10/2004;
- d) che, ai sensi dell'art. 6 comma 1, del Regolamento d'Uso del Marchio ACI, l'A.C. può concedere in licenza a titolo oneroso l'uso del marchio alle Delegazioni del territorio di competenza con atto scritto;
- e) che, in particolare, la licenza d'uso del marchio dovrà uniformarsi ai principi fissati al comma 2 dell'art. 6 del citato Regolamento;

- f)** che l'A.C. Ferrara è titolare del marchio A.C. FERRARA, nel prosieguo per brevità A.C.FE;
- g)** che l'AC svolge, oltre alle funzioni pubbliche al cui compimento è tenuto in via esclusiva e diretta, molteplici attività utili a perseguire i propri fini istituzionali e gli interessi dei propri associati;
- h)** che nell'espletamento di tali attività, l'AC ha acquisito ed impiegato una pluriennale esperienza tecnica, organizzativa e commerciale;
- i)** che l'A.C. ha un fondamentale interesse ad una sempre maggiore diffusione tra gli automobilisti dei marchi ACI e A.C.FE nonché dei servizi e prodotti da essi contraddistinti;
- j)** che la diffusione dei prodotti e servizi può essere svolta anche indirettamente, ai sensi degli artt. 4 e 36 dello Statuto dell'ACI e della Legge 8 Agosto 1991 n. 264 e successive modificazioni;
- k)** che, per l'espletamento delle suddette attività, l'AC intende avvalersi pienamente della propria rete di delegazioni nella provincia di Ferrara, prevedendo altresì che ciascuna delegazione possa svolgere tutte le attività di cui sopra;
- l)** che interesse basilare dell'AC nel rapporto con le sue Delegazioni è l'associazionismo;
- m)** che la concessione dell'uso del marchio ACI non rappresenta né un appalto né una concessione di servizi, in considerazione della circostanza che la fattispecie contrattuale della affiliazione commerciale non rientra nel campo di applicazione del D.lgs 50 del 2016;
- n)** che la Delegazione, nella sua distinta autonomia e responsabilità, ha manifestato la volontà di poter utilizzare e sfruttare il marchio per l'erogazione e commercializzazione dei servizi / prodotti nei limiti ed alle condizioni della presente convenzione, escludendo la propria partecipazione a qualsiasi altro sistema di affiliazione e di distribuzione di beni concorrenziali;

- o) che la Delegazione dichiara di possedere i requisiti di legge e l'autorizzazione amministrativa per l'esercizio commerciale, nonché di essere autorizzata all'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica ai sensi della legge 8 Agosto 1991 n. 264 e successive modifiche ed integrazioni, e di impegnarsi inoltre all'integrale rispetto di tale normativa;
- p) che la Delegazione ha preso visione degli atti predisposti dall'AC in osservanza di quanto disposto dall'art.4 della Legge 6 maggio 2004 n.129;
- q) che la Delegazione espletterà anche il servizio di esazione e di gestione delle tasse automobilistiche previa adesione al disciplinare per i servizi di pagamento predisposto da ACI e sceglierà un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) per le operazioni effettuate tramite Pago PA;
- r) che la Delegazione potrà effettuare attività di assistenza in materia di tasse automobilistiche: previa autorizzazione da parte della Regione, Ente titolare del tributo;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1. Premesse ed allegati

Tutto quanto indicato in premessa e negli allegati costituisce parte integrante ed essenziale della presente convenzione.

L'Ente potrà estendere la licenza d'uso dei marchi anche ad ulteriori servizi e prodotti, che lo stesso intendesse promuovere, e che costituiranno oggetto di apposito allegato.

Art. 2. Oggetto del contratto

L'Ente concede alla Delegazione, che accetta, l'utilizzo dei marchi ACI e A.C.FE, - il know how ed i servizi di assistenza e consulenza, nei contenuti e secondo le modalità definite nei successivi articoli, per l'erogazione e la commercializzazione dei servizi e prodotti che saranno forniti dall'Ente, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento d'Uso del Marchio ACI, qui espressamente richiamato,

- l'attività di riscossione delle tasse automobilistiche e servizi di assistenza all'utenza, secondo le disposizioni degli accordi di collaborazione tra ACI e Regione Emilia Romagna;

- ogni altro servizio affidato dall'ACI e/o dall'Automobile Club Ferrara.

I servizi di assistenza e consulenza, nei contenuti e secondo le modalità definite nei successivi articoli, per l'erogazione e la commercializzazione dei servizi e prodotti saranno forniti dall'Ente, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento d'Uso del Marchio ACI, qui espressamente richiamato.

Nel *know how* si intendono ricomprese le iniziative di formazione a vantaggio della Delegazione sui prodotti associativi, cui la Delegazione si impegna a partecipare.

La Delegazione prende atto che l'interesse perseguito dall'AC con la sottoscrizione del presente contratto è rappresentato non solo dalla necessità di continuare a fornire al pubblico dei consumatori le prestazioni dei servizi ACI, ma anche di diffondere sempre più tra questo i prodotti e i servizi ACI nonché e, soprattutto, di acquisire un sempre maggior numero di soci ACI e di assicurare al pubblico la qualità dei servizi erogati.

La licenza d'uso del marchio è concessa non in esclusiva.

L'Ente ha facoltà di concedere ad altri delegati/licenziatari l'uso non in esclusiva dei marchi ACI e A.C.FE e parimenti, conserva per sé il diritto di utilizzare i marchi ACI e A.C.FE nella commercializzazione degli stessi servizi e prodotti e nello svolgimento delle proprie attività.

L'Ente si impegna a rispettare tutte le condizioni ed i termini indicati nella presente convenzione.

Art. 3. Territorio

L'attività oggetto del presente contratto dovrà essere svolta esclusivamente nei locali siti nel Comune di nella disponibilità della stessa Delegazione in virtù

Ogni onere connesso alla disponibilità, utilizzo, canone, utenze, manutenzione e quant'altra spesa per la conduzione dei locali, al pari di tutti i costi delle attività, sono ad esclusivo carico della Delegazione.

Art. 4. Durata del contratto e caratteristiche della licenza

La durata del presente contratto viene convenuta in 3 (tre) anni a decorrere dal

Alla scadenza il contratto cesserà di produrre i propri effetti.

Art. 5. Obblighi del Licenziatario

La Delegazione è tenuta ad utilizzare il marchio ACI come insegna dell'esercizio in conformità alle caratteristiche standard specificate dall'Ente concedente, nonché a riprodurre il marchio ACI e A.C.FE su qualsiasi supporto (corrispondenza, documenti, ogni materiale pubblicitario) relativo ai servizi e prodotti commercializzati, e rispettando proporzioni, posizionamento ed impostazioni grafiche fornite dall'Ente concedente, rispettando i principi del Regolamento dell'Uso del Marchio.

La Delegazione provvederà a proprie spese ad acquisire, installare e mantenere il marchio ACI come insegna, esponendola ben visibile al di sopra dell'ingresso del proprio locale di vendita e impegnandosi a conservarla in perfetto stato di funzionamento. Resta inteso che tutti gli adempimenti amministrativi e fiscali (anche futuri) relativi al mantenimento dell'insegna restano a carico della Delegazione.

La Delegazione si impegna ad usare i marchi ACI e A.C.FE in modo da non arrecare pregiudizio all'immagine e al nome di ACI e dell'Ente concedente, e comunque nel rispetto dei principi fissati all'art. 6 del Regolamento dell'Uso del Marchio ACI. All'uopo, l'AC provvederà a consegnare alla Delegazione un modello standard di carta intestata a cui la Delegazione dovrà attenersi.

La Delegazione dà atto che nome, marchio, logotipo e relativi diritti, come pure ogni caratteristica che permette l'identificazione come Delegazione licenziataria ACI e

A.C.FE, sono e resteranno di proprietà esclusiva ACI e dell'A.C., e che dunque ogni diritto derivante dall'uso di tali elementi spetta ad ACI stesso e all'Ente concedente. La Delegazione si impegna, dunque, a non utilizzare il marchio ACI e A.C.FE come o nel proprio nome commerciale, e a non registrare e/o utilizzare marchi simili o confondibili e/o nomi simili o confondibili.

La Delegazione si impegna altresì ad indicare nei rapporti con i terzi la sua qualità di impresa commerciale indipendente dall'ACI e dall'A.C. concedente, operante in piena autonomia, con propria organizzazione e a proprio rischio.

La Delegazione sosterrà ogni spesa relativa allo svolgimento della propria attività, cui attenderà con autonoma organizzazione e con personale alle sue dirette ed esclusive dipendenze senza che in alcun modo si possa configurare né da parte del delegato né da parte dei dipendenti dello stesso, qualsivoglia rapporto di dipendenza, subordinazione o parasubordinazione con l'AC. Nello specifico, presterà particolare attenzione nel selezionare il personale onde conseguire quei livelli di professionalità già menzionati in precedenza, ed osserverà puntualmente ogni norma del contratto collettivo in materia di rapporti di lavoro, anche sotto i profili della previdenza, dell'assistenza, dell'assicurazione contro infortuni, fiscalità e sicurezza sui luoghi di lavoro, come pure in materia di disciplina igienico-sanitaria, di sicurezza degli impianti e di esercizio delle attività di commercio al dettaglio.

È fatto divieto alla Delegazione licenziataria di concedere sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo l'uso del marchio, o di parte di esso, in sub-licenza a terzi.

In caso di recesso e/o risoluzione del presente contratto, la Delegazione si obbliga a cessare immediatamente di fare uso del marchio ACI quale insegna e dei marchi ACI e A.C.FE all'interno di qualsiasi supporto, e di identificare il proprio esercizio con il marchio ACI e A.C.FE. In caso di ingiustificato ritardo della Delegazione ad osservare quanto stabilito nel presente comma, l'Ente è autorizzato a provvedervi

direttamente, respinta fin d'ora ogni contraria eccezione, addebitando le spese alla Delegazione.

Qualsiasi uso del marchio ACI e A.C.FE non conforme a quanto previsto nel presente articolo costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi del successivo art. 17.

Resta inteso che ogni riferimento al marchio ACI e A.C.FE all'interno del presente contratto si riferisce, fino alla scadenza del medesimo, ai marchi specificati nelle premesse.

Art. 6. Qualità dei prodotti / servizi oggetto e caratteristiche tecniche

La commercializzazione e l'erogazione dei prodotti/servizi oggetto di licenza d'uso dei marchi avverrà in piena conformità ai più elevati standard tecnici e qualitativi collegati con i marchi stessi e seguendo scrupolosamente le indicazioni e le regole impartite dall'Ente concedente, in modo tale da garantire che la qualità dei prodotti / servizi oggetto di licenza corrisponda effettivamente alla qualità dei prodotti / servizi della stessa specie e recanti il marchio ACI e A.C.FE e commercializzati dal concedente e/o da altre Delegazioni licenziatarie.

A questo fine, per consentire alla Delegazione licenziataria di rispettare quanto sopra:

- l'Ente concedente, in via continuativa per l'intera durata del contratto, si impegna a mettere a disposizione della Delegazione, la propria esperienza e conoscenza (know-how) in campo tecnico, commerciale, turistico, operativo, informatico, amministrativo, di organizzazione gestionale, contabile e finanziaria, di pratica produttiva, di politica delle vendite e della pubblicità.
- la Delegazione si impegna ad avvalersi di tale know-how nell'ambito della propria organizzazione e delle proprie procedure, attenendosi alle istruzioni operative fornite da AC per lo svolgimento di tutte le attività;
- la delegazione licenziataria si doterà delle specifiche applicazioni informatiche e telematiche prescelte da ACI e da A.C.FE per la gestione dei servizi e la

commercializzazione dei prodotti e per la gestione dei relativi archivi centrali e periferici.

La Delegazione è tenuta a garantire oltre all'elevata qualità dei servizi erogati e dei prodotti commercializzati, la certezza e la rapidità delle prestazioni nonché a mantenere i propri locali commerciali funzionali ed accoglienti per i clienti.

A tal fine la Delegazione si doterà, a proprie spese, dei software applicativi e telematici attraverso l'infrastruttura messa a disposizione da ACI o dal concedente; La Delegazione dovrà inoltre attenersi agli standard informatici minimi (hardware, software, sistemi di connettività ed eventuali terminali POS) fissati da ACI e dall'Ente concedente, fermo restando che l'acquisto e la manutenzione restano a carico della Delegazione licenziataria.

La Delegazione si impegna a fornire ogni dato ed elemento statistico utile a monitorare e a migliorare la gestione degli applicativi informatici.

Qualora la Delegazione non dovesse conformarsi ai più elevati standard tecnici e qualitativi, normalmente connessi all'uso del marchio ACI e A.C.FE, troverà applicazione il contenuto dell'art. 17 (clausola risolutiva espressa).

Art. 7. Standard operativi della Delegazione

In ogni caso, la Delegazione si obbliga a raggiungere e mantenere livelli di elevata qualità nell'erogazione dei servizi e nella commercializzazione dei prodotti contraddistinti dal marchio ACI e A.C.FE, garantendo nei rapporti con la clientela il rispetto delle procedure, la professionalità del proprio personale e il decoro degli ambienti, nonché l'applicazione delle tariffe / prezzi stabiliti.

La Delegazione si impegna a rispettare orari di apertura al pubblico del proprio locale di vendita secondo le esigenze dell'utenza e nel rispetto di quanto stabilito da leggi, regolamenti e convenzioni vigenti; potrà variare gli orari di apertura al pubblico nel rispetto di quanto sopra indicato, dandone comunicazione all'Ente concedente con congruo preavviso.

Art. 8. Controlli sulla Delegazione

In qualsiasi momento l'Ente concedente potrà verificare, anche attraverso accessi, che i prodotti e i servizi contrassegnati con il marchio ACI e A.C.FE corrispondano al livello qualitativo fissato e potrà indicare le modifiche e i miglioramenti da apportare all'erogazione dei servizi o alla commercializzazione dei prodotti, per garantire che la qualità sia conforme alle previsioni di cui all'art. 6 del presente contratto.

L'Ente vigila sul corretto uso del marchio ACI e A.C.FE da parte della Delegazione licenziataria, anche attraverso accessi e verifiche, al fine di evitare distorsioni nell'uso del marchio ACI e A.C.FE ed adotta tutte le iniziative idonee alla tutela dei marchi stessi.

La Delegazione licenziataria consentirà all'Ente di svolgere presso i locali in cui vengono erogati i servizi e commercializzati i prodotti contrassegnati con il marchio ACI e A.C.FE, le verifiche necessarie e/o opportune per controllare che gli stessi siano arredati in maniera corrispondente agli standard di qualità definiti ed in ogni caso, in maniera conveniente e decorosa, indicando le modifiche o i cambiamenti da apportare ai quali la Delegazione dovrà conformarsi.

Art. 9. Royalty / canone

Quale corrispettivo (royalty) per la licenza dell'uso dei marchi ACI e A.C.FE, la Delegazione licenziataria si impegna a pagare all'Ente concedente una royalty annuale fissa pari ad € (Euro.....) oltre IVA.

L'importo così determinato verrà corrisposto in unica rata entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento. La Società non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare il pagamento dovuto.

Le Parti prevedono fin d'ora l'adeguamento annuale dell'importo delle royalties, sulla base di criteri di determinazione e modelli di calcolo oggettivi e condivisi (che saranno oggetto di apposita documentazione).

Art. 10. Obbligo di non concorrenza ed esclusiva merceologica

Fatta salva diversa ed espressa autorizzazione, la Delegazione si impegna a non utilizzare il marchio ACI ed A.C.FE di cui al presente contratto per l'erogazione di servizi e la commercializzazione di prodotti diversi da quelli forniti dall'Ente concedente, ed a non stipulare con terzi ulteriori contratti di affiliazione per la gestione del proprio esercizio.

Nell'ambito di una generale promozione del marchio ACI e A.C.FE, la Delegazione licenziataria si impegna a commercializzare esclusivamente tutti i prodotti e i servizi contrassegnati dal marchio ACI o A.C.FE o comunque prescelti dall'Ente concedente, e a rivenderli secondo le indicazioni prestabilite. Nello svolgimento di questa attività, la Delegazione si atterrà alle istruzioni operative e logistiche impartite, come pure alle politiche commerciali predefinite dall'Ente concedente, assicurando il massimo impegno nello sviluppo dell'associazionismo e nel raggiungimento degli obiettivi di vendita relativi ai prodotti commercializzati con il marchio ACI e A.C.FE. L'Ente concedente, con cadenza annuale, provvederà a fissare gli obiettivi di vendita che verranno tempestivamente comunicati alla Delegazione licenziataria.

Alla Delegazione è fatto espresso divieto, per la durata del presente contratto e per i tre anni successivi alla scadenza dello stesso, di commercializzare prodotti e/o servizi in concorrenza con quelli contrassegnati dal marchio ACI e A.C.FE. In particolare, la Delegazione non potrà commercializzare direttamente o indirettamente prodotti e servizi in concorrenza con quelli contrassegnati dal marchio ACI, A.C.FE o dal marchio di aziende controllate o collegate dallo stesso ACI o ad A.C., o comunque indicati dall'Ente concedente, che per le loro caratteristiche di qualità, immagine e livello di prezzo possano essere considerati concorrenti con i prodotti e/o servizi contrassegnati con il marchio concesso in uso con il presente contratto. Nel caso di giacenze in magazzino di prodotti in conflitto merceologico (secondo quanto

disposto nel presente comma), la Delegazione provvederà a smaltirli, in base a modalità e termini concordati dalle Parti.

In caso di inadempimento al divieto di concorrenza come sopra disciplinato, la Delegazione verserà all'Ente concedente, a titolo di penale, la somma di € 50.000,00 (cinquantamila/00), salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 11. Rispetto delle politiche di comunicazione e marketing

Per tutta la durata del presente contratto, la Delegazione agirà nel pieno rispetto delle politiche di comunicazione e promozione definite dal titolare del marchio ACI e dall'Ente concedente, predisponendo tutti gli allestimenti pubblicitari e promozionali inviati dal titolare o dall'Ente stesso presso i locali della Delegazione, e attenendosi alle istruzioni fornite di volta in volta da ACI o dall'Ente concedente. La Delegazione, dal canto proprio, informerà l'Ente di ogni iniziativa pubblicitaria relativa alla commercializzazione dei prodotti contrassegnati con il marchio ACI e A.C.FE di cui al presente contratto.

L'Ente concedente includerà la Delegazione in qualsiasi documentazione pubblicitaria che riporti le Delegazioni licenziatarie della provincia di appartenenza, edita e riedita successivamente alla sottoscrizione del presente contratto: in tale documentazione, l'Ente si impegna a non fare alcuna differenza tra le Delegazioni.

Fermo restando la possibilità per l'Ente concedente di promuovere campagne marketing a sostegno delle attività della Delegazione, questa potrà promuovere iniziative e campagne pubblicitarie locali a proprie spese, in ogni caso previo esame ed autorizzazione scritta da parte dell'Ente; in difetto di risposta entro 10 giorni dalla richiesta, il programma promozionale della Delegazione dovrà ritenersi approvato ad ogni effetto.

Art. 12. Pagamento quote associative e raccolta dati associativi

La Delegazione si impegna a versare le quote associative incassate nella vendita dei prodotti associativi contrassegnati dal marchio ACI, secondo termini, modalità e condizioni indicate dall'Ente concedente.

La Delegazione dovrà inoltre osservare le precise disposizioni dell'Ente concedente in ordine al caricamento dei dati di vendita ed associativi (Banca Dati Soci), dedicando particolare cura all'inserimento completo ed esatto dei dati stessi, compilando tutti i quadri che l'Ente riterrà necessari.

Art. 13. Obblighi di informazione

La Delegazione consegna la seguente documentazione che viene conservata agli atti dell'Ente concedente: visura ordinaria C.C.I.A.A; certificato di attribuzione numero di partita I.V.A.; atto costitutivo.

Viene altresì consegnata copia dell'autorizzazione ai sensi della Legge 8 Agosto 1991 n. 264.

Art. 14. Compensi - Politiche di incentivo e Obiettivi di vendita

Con riferimento alla commercializzazione di associazioni con il marchio ACI, alla Delegazione verranno riconosciuti i compensi, nella misura e con le modalità indicate nell'appendice operativa, allegata **sub. A**. Resta inteso che tali valori potranno cambiare al termine di ogni anno solare in relazione alle politiche di prodotto adottate dal titolare del marchio stesso. Tali variazioni verranno comunicate alla Delegazione con il mezzo ritenuto più idoneo tra lettera ordinaria, fax, email.

In relazione a promozione e sviluppo dei prodotti associativi contrassegnati dal marchio ACI, le Parti stabiliscono, per il di validità contrattuale, che gli obiettivi di commercializzazione, per numero e tipologia di associazione, vengano determinati nei piani commerciali annuali determinati dall'Ente concedente. L'Ente, sempre con cadenza annuale, fisserà specifici obiettivi di vendita relativamente a tutti o parte dei prodotti e servizi commercializzati con i

marchi ACI e A.C.FE e concessi in uso con il presente contratto, e ne darà comunicazione alla Delegazione.

In vigore del presente contratto, le Parti potranno inoltre stipulare apposite convenzioni per la commercializzazione di determinati diversi prodotti e servizi definendone in apposito allegato modalità, condizioni, compensi ed obiettivi di vendita.

Ai fini del pagamento dei compensi di cui al precedente comma 1, la Delegazione dovrà emettere fattura annuale posticipata, indicando la causale ed il periodo di riferimento.

Ai fini della liquidazione le fatture dovranno essere inviate all'Automobile Club Ferrara, Via Padova n. 17.

Il pagamento verrà effettuato, previo riscontro, entro trenta giorni dalla presentazione della fattura.

Ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i pagamenti saranno effettuati dall'Ente esclusivamente a mezzo bonifico bancario, presso ilespressamente dedicato alla presente commessa pubblica, che il soggetto delegato ad operare su tale conto è nella propria qualità di legale rappresentante. Tale comunicazione deve essere inviata all'Ente appaltante entro (7) sette giorni dall'accensione del/i conto/conti dedicato/i, ovvero, nel caso in cui si tratti di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione dello stesso in operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica. La Ditta si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente all'Ente ogni modifica successivamente intervenuta in ordine ai predetti dati. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 6, comma 4, della legge 13 agosto 2010 n. 136.

L'Ente procederà al pagamento del corrispettivo, previa verifica della correttezza del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori, quale disciplina contrattuale integrativa degli obblighi di legge, senza che ciò comporti alcuna responsabilità di committente stante la natura del presente contratto.

In caso di ottenimento di documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza da parte della Ditta, troveranno applicazione integrale le disposizioni di cui all'art. 30 del D.lgs 50 del 2016.

Art. 15. Cessione del contratto – sublicenze - divieto trasferimento sede

Il contratto è stipulato in considerazione delle conoscenze e dell'esperienza della Delegazione licenziataria: resta dunque inteso che la presente convenzione non potrà essere ceduta o trasferita senza il consenso dell'Ente concedente. In caso di decesso o uscita anche di uno solo dei soci, legali rappresentanti, amministratori della Delegazione, ovvero dell'attuale intestatario dell'autorizzazione ai sensi della Legge 8 Agosto 1991 n. 264, nonché nel caso di ingresso di nuovi soggetti, il contratto sarà risolto di diritto se l'Ente concedente non comunicherà – entro 60 giorni dalla conoscenza dell'evento – la propria volontà di proseguire il rapporto con gli aventi causa che ne abbiano fatto tempestiva richiesta mediante raccomandata A.R./PEC.

Allo stesso modo, la convenzione è stipulata *intuitu personae* e cioè in considerazione della compagine sociale, degli amministratori e del soggetto titolare dell'autorizzazione ai sensi della Legge 8 Agosto 1991 n. 264, ed è pertanto inteso che non potrà essere ceduto o trasferito il contratto.

La Delegazione non potrà trasferire a terzi, a qualsiasi titolo, la proprietà o la gestione temporanea dell'esercizio o della propria azienda. Qualora intenda trasferire a terzi la proprietà o la gestione temporanea dell'esercizio o dell'azienda, ne dovrà dare preventiva comunicazione all'Ente concedente indicando specificamente la data in cui sarà trasferita la proprietà o l'esercizio dell'azienda. La convenzione si risolverà

di diritto qualora l'Ente concedente entro 60 giorni dalla conoscenza dell'evento non comunichi la volontà di proseguire il rapporto con il nuovo titolare.

Alla Delegazione licenziataria è vietato concedere sublicenze.

La Delegazione licenziataria non potrà trasferire la sede rispetto all'indirizzo dei locali indicati innanzi senza il preventivo consenso dell'Ente concedente.

Art. 16. Tutela dei dati personali del Legale Rappresentante e Clausola Contrattuale sul trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) la Delegazione dichiara di essere informata, in modo pieno ed esaustivo, circa le modalità di trattamento dei dati personali del suo Legale Rappresentante per tutte le finalità imposte dagli obblighi legislativi, regolamentari e provvedimentali, necessarie e/o utili per l'esecuzione del presente contratto, nonché per tutte le attività e finalità a questo comunque correlate.

Con riferimento alle attività oggetto del presente Contratto, a seguito della sottoscrizione per accettazione dello stesso, le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare tutti gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di Protezione dei Dati Personali, in particolare il Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR") nonché di ogni ulteriore norma dettata a livello nazionale o sovranazionale in materia di protezione dei dati, in particolare con riferimento ai provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ovvero del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (la "Normativa Applicabile").

La Delegazione garantisce che il trattamento dei dati personali in esecuzione del presente Contratto avverrà solo ed esclusivamente per le finalità, con le modalità e nei limiti in esso contemplati e attenendosi alle vigenti disposizioni della Normativa Applicabile.

L'Automobile Club di Ferrara non sarà responsabile delle eventuali violazioni da parte della Delegazione con riferimento alla disciplina in materia di tutela dei dati personali richiamata nel presente articolo.

La Delegazione relativamente ai dati personali trattati nell'esecuzione del presente Contratto assume il ruolo di Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR per le attività necessarie all'erogazione dei Servizi di cui al presente Contratto, nei termini previsti dall'Atto di Designazione del quale Responsabile del Trattamento di cui all'ALLEGATO b).

Art. 17. Risoluzione del contratto e obblighi derivanti

L'Ente concedente potrà risolvere unilateralmente il presente contratto con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione a mezzo raccomandata a.r., o PEC con cui dichiarare di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa:

- a) nel caso in cui la Delegazione licenziataria si renda inadempiente agli obblighi previsti dal presente contratto agli artt. 5, 6, 15 e 20;
- b) nel caso di ritardo della Delegazione licenziataria nel pagamento delle royalties e quote all'Ente per un termine superiore a trenta giorni;
- c) nel caso di assoggettamento della Delegazione a fallimento o ad altra procedura concorsuale ovvero quando la stessa, ad insindacabile giudizio dell'Ente concedente, non sia più in grado di fornire sufficienti garanzie in merito alla propria solidità economica;
- d) nel caso in cui il comportamento della Delegazione licenziataria o dei suoi dipendenti possa nuocere gravemente all'immagine e al buon andamento del Concedente e dei titolari dei marchi ACI e A.C.FE;
- e) nel caso di impiego illecito o sottrazione delle somme riscosse nell'erogazione dei servizi e/o nella vendita dei prodotti forniti dall'Ente concedente o degli altri diversi prodotti e/o servizi con il marchio ACI e A.C.FE di cui al presente contratto;

f) nel caso di irregolarità nell'espletamento dell'attività di consulenza nella circolazione dei mezzi di trasporto, di violazione delle disposizioni del DPR 358/2000 e nel caso che, per qualsiasi motivo, alla Delegazione venissero sospese o revocate dalle competenti autorità le autorizzazioni o gli attestati di cui alla Legge 8 Agosto 1991 n. 264 e successive modificazioni;

g) nel caso di mancato rispetto da parte del titolare o dei soci o degli amministratori e/o dei dipendenti della Delegazione delle previsioni dettate dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato dall'Ente.

Nel caso di risoluzione del contratto per giusta causa, l'Ente potrà esigere, oltre al risarcimento del danno sofferto, anche il pagamento immediato di tutti i crediti non ancora scaduti.

La Delegazione licenziataria dà atto e riconosce espressamente che costituisce motivo di risoluzione di diritto del presente contratto, l'esistenza a proprio carico o a carico dei propri congiunti, conviventi, membri della compagine sociale, dell'organo amministrativo, ecc., di condanne penali passate in giudicato, nonché di provvedimenti provvisori e/o definitivi di prevenzione ai sensi del D.Lgs. 159 del 2011 e precedenti normative antimafia.

La Delegazione dà altresì atto che in dipendenza della risoluzione del presente contratto, per qualsivoglia causa, esso non avrà diritto a risarcimento, indennità od altro, a titolo di avviamento o di incremento della clientela.

In ogni caso di cessazione del rapporto contrattuale, la Delegazione licenziataria sarà tenuta a restituire all'Ente concedente tutto quanto da questi eventualmente fornito in esecuzione del presente contratto, senza diritto a compensi né ad indennizzi di sorta.

La Delegazione cesserà, nell'immediata contestualità di epilogo del rapporto, qualsiasi ulteriore uso del marchio e dell'insegna, e di quanto altro concessole e trasferitole dall'Ente concedente.

Art. 18. Recesso della Delegazione

La Delegazione ha facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento previa disdetta da comunicarsi, mediante raccomandata A.R. o PEC, all'Ente con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi e pagamento di tutti i crediti maturati e maturandi fino al termine del preavviso.

Art. 19. Protezione e tutela del marchio ACI e A.C.FE

La Delegazione licenziataria riconosce formalmente che ogni e qualsiasi diritto connesso al marchio ACI e A.C.FE appartiene esclusivamente al titolare degli stessi nonché all'Ente concedente.

La Delegazione licenziataria si impegna a tutelare i marchi ACI e A.C.FE contro ogni violazione od uso non autorizzato. In particolare, ma non esclusivamente, la Delegazione comunicherà prontamente all'Ente concedente ogni violazione od uso non autorizzato del marchio ACI e A.C.FE e assumerà, non appena venga a conoscenza di tali abusi, tutte le iniziative legali a tutela del marchio stesso, attenuerà le conseguenze negative di detti abusi e agirà nei confronti del responsabile, conformandosi alle indicazioni fornite dall'Ente concedente.

Fermo quanto sopra, la Delegazione si impegna a prestare all'Ente concedente l'assistenza di volta in volta da questi richiesta e necessaria per la promozione di procedimenti legali e giudiziali contro terzi che facciano indebitamente uso dei marchi ACI e A.C.FE.

Nel caso in cui la Delegazione contesti o si opponga alla validità del marchio ACI e A.C.FE, fatta salva ogni azione esperibile, l'Ente concedente avrà diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 17 dello stesso.

Fermo quanto sopra, la Delegazione licenziataria si obbliga:

a) a non contestare od opporsi in alcun modo alla proprietà dei marchi, alla titolarità di tutti i diritti ad essi connessi, a non contestare le informazioni riservate;

b) a non registrare e/o utilizzare direttamente o indirettamente marchi e/o nomi simili ai marchi e a non fare uso di marchi e/o di altri segni distintivi che in qualunque modo possano essere confusi con i marchi;

c) a non riconoscere a favore di nessuno, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, creditori, finanziatori, etc., alcun onere, peso, servitù od altro diritto sui marchi, che possa pregiudicare, soppiantare o prevalere sui diritti ed interessi dell'Ente o di un suo avente causa;

d) a non compiere alcuna azione od attività sui marchi che possa pregiudicarne il trasferimento o la concessione a terzi o la protezione prevista in loro favore da leggi o trattati, se non nei limiti espressamente consentiti dal presente contratto.

In ogni caso la Delegazione licenziataria si impegna a collaborare con l'Ente concedente al fine di prevenire ogni violazione dei marchi, da chiunque realizzata.

Art. 20. Garanzia fideiussoria

La Delegazione licenziataria, contestualmente alla stipula del presente contratto, si impegna a versare a favore dell'Ente una garanzia fideiussoria per il corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, pari a € (Euro).

Art. 21. Obbligo di riservatezza

La Delegazione, per tutta la durata della presente convenzione e per il periodo successivo alla sua cessazione indipendentemente dalla causa, si impegna espressamente a non divulgare segreti commerciali, ogni informazione riservata concernente l'Ente e/o i marchi, documenti e informazioni di cui potrebbe avere conoscenza, direttamente o indirettamente, nell'esecuzione del presente contratto, e che gli vengono forniti a titolo strettamente personale e confidenziale.

La Delegazione si impegna altresì a non divulgare o utilizzare a profitto proprio o altrui, in pendenza e anche dopo la cessazione del presente contratto, le conoscenze

tecniche ed amministrative acquisite dall'AC attraverso il rapporto di affiliazione, avendo cura di far rispettare tali impegni da ogni suo dipendente e/o collaboratore.

Art. 22. Informazione sui dati dell'Ente concedente

La Delegazione dichiara di avere piena conoscenza che la licenza d'uso del marchio ACI e A.C.FE di cui alla presente convenzione è concessa non in esclusiva.

La Delegazione dichiara di avere piena conoscenza, poiché edotta dall'AC anche mediante la consegna di specifica documentazione, sulle attività oggetto del presente contratto, sul profilo dell'AC, sulla natura e composizione della rete commerciale, nonché sulle altre informazioni di cui all'art. 4 della Legge 6 maggio 2004 n. 129.

Art. 23. Norme di Chiusura

Il presente contratto costituisce la manifestazione degli accordi raggiunti tra le Parti, e annulla e sostituisce qualsiasi eventuale e precedente pattuizione, anche verbale.

Le Parti si danno reciprocamente atto che l'eventuale nullità di una o più clausole non comporterà la nullità o lo scioglimento dell'intero contratto, né della restante parte della clausola stessa, e si impegnano a sostituire, secondo buona fede, le clausole invalide o inefficaci con altre che realizzino per quanto possibile la stessa funzione.

L'eventuale tolleranza di una delle Parti verso comportamenti dell'altra costituenti violazioni delle disposizioni del presente contratto non costituirà rinuncia ai diritti che derivano dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere il corretto adempimento di tutti i termini e le condizioni stabilite dal contratto.

Art. 24. Modifiche al contratto

Ogni modifica o integrazione alla presente convenzione sarà valida e vincolante solo se risulterà da atto scritto, debitamente controfirmato per accettazione dalla Parte nei cui confronti detta modifica o emendamento dovrà essere fatto valere.

Le Parti si danno atto che, in aggiunta alla presente convenzione, potranno essere rispettivamente inseriti nuovi documenti. Per essere valide, tali integrazioni e

modifiche dovranno fare espresso riferimento alla presente convenzione ed essere debitamente sottoscritte da entrambe le Parti.

Art. 25. Rinvii normativi

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si applicano le norme vigenti, nonché quanto previsto dalla Legge 6 maggio 2004 n. 129.

Art. 26. Comunicazioni

Ogni comunicazione riguardante l'attuazione, la modifica o la risoluzione del presente contratto, fino a nuova contraria disposizione scritta, dovrà essere effettuata a mezzo raccomandata A.R. ed indirizzata alla sede legale, oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) ed indirizzata come segue:

- se all'AC: Via Padova n. 17, 44122 Ferrara (FE) – Pec: aciferrara@mailsicura.info

- se alla Delegazione: – Pec:

Art. 27. Foro Competente

Per ogni controversia nascente dall'interpretazione o esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Ferrara, salvo quanto stabilito dal D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30.

Art. 28. Registrazione ed oneri fiscali

Si precisa che gli obblighi di pagamento relativi alle prestazioni di servizi derivanti dalla presente convenzione sono soggette ad IVA e che pertanto il contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

Le spese della presente convenzione e gli oneri fiscali conseguenti, ivi compresa l'imposta di bollo, sono equamente ripartite tra le parti.

Ferrara,

L'Automobile Club Ferrara

Il Direttore

La Delegazione

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, dopo integrale e attenta lettura, la Delegazione dichiara di approvare in modo particolare gli articoli:

- Art. 1. Premesse ed allegati
- Art. 2. Oggetto del contratto
- Art. 3. Territorio
- Art. 4. Durata del contratto e caratteristiche della licenza
- Art. 5. Obblighi del Licenziatario
- Art. 6. Qualità dei prodotti / servizi oggetto e caratteristiche tecniche
- Art. 7. Standard operativi della Delegazione
- Art. 8. Controlli sulla Delegazione
- Art. 9. Royalty / canone
- Art. 10. Obbligo di non concorrenza ed esclusiva merceologica
- Art. 11. Rispetto delle politiche di comunicazione e marketing
- Art. 12. Pagamento quote associative e raccolta dati associativi
- Art. 13. Obblighi di informazione
- Art. 14. Compensi - Politiche di incentivo e Obiettivi di vendita
- Art. 15. Cessione del contratto – sublicenze - divieto trasferimento sede
- Art. 16. Tutela dei dati personali e obblighi a carico del Licenziatario
- Art. 17. Risoluzione del contratto e obblighi derivanti
- Art. 18. Recesso della Delegazione
- Art. 19. Protezione e tutela del marchio ACI e A.C.FE
- Art. 20. Garanzia fideiussoria
- Art. 21. Obbligo di riservatezza
- Art. 22. Informazione sui dati dell'Ente concedente
- Art. 23. Norme di Chiusura
- Art. 24. Modifiche al contratto
- Art. 25. Rinvii normativi
- Art. 26. Comunicazioni
- Art. 27. Foro Competente
- Art. 28. Registrazione ed oneri fiscali

Ferrara

La Delegazione

Allegato:

- a) tabella dei compensi riconosciuti alla Delegazione;
- b) atto di nomina del responsabile esterno del trattamento dei dati.